

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURIZIO ONZA

Seduta del 06/03/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 26 giugno 2025, il ricorrente ha lamentato nei confronti della resistente che, in quanto destinatario di un sequestro del proprio conto corrente, la Resistente avrebbe bloccato l'operatività del conto medesimo, anziché limitarsi a bloccare le sole somme giacenti sul medesimo; che la Resistente avrebbe revocato l'apertura di credito di cui beneficiava con effetto immediato e senza motivazione; e che la Resistente avrebbe richiesto il rientro del fido concesso, operazione impossibile per via del sequestro del conto corrente. Per l'effetto, ha domandato il risarcimento dei danni subiti.

Più nel dettaglio, il Ricorrente espone di essere titolare di un rapporto di conto corrente con apertura di credito per un importo pari ad Euro 3.000,00, acceso presso la Resistente. Egli lamenta che la Resistente abbia dapprima revocato l'affidamento, con comunicazione del 6 marzo 2025, e, successivamente, inibito integralmente l'operatività del conto con nota dell'otto aprile successivo, sebbene avesse già avuto contezza dell'avvenuta revoca ancor prima di ricevere la formale comunicazione del 6 marzo.

A fondamento della propria condotta, la Resistente ha addotto la notifica di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, segnatamente un decreto di sequestro preventivo del conto corrente, disposto dal Tribunale di Roma ed eseguito dalla Guardia di Finanza l'otto gennaio 2025, occasione nella quale la banca ha dichiarato l'assenza di precedenti sequestri sul rapporto.

Nonostante il sequestro sia stato annullato dal Tribunale il 17 aprile 2025, la Resistente avrebbe sollecitato con insistenza il rientro dalle somme utilizzate avvalendosi di una società di recupero crediti. Il Ricorrente deduce, al riguardo, che lo scoperto di conto sia stato generato proprio dalla revoca del fido e che tale esposizione non sarebbe a lui imputabile, atteso che il blocco operativo imposto dall'intermediario avrebbe impedito qualsiasi operazione, comprese quelle di versamento finalizzate alla copertura del debito.

Sulla base di tali premesse, il Ricorrente invoca l'accertamento della violazione delle norme in materia di trasparenza e correttezza bancaria e chiede la condanna della Resistente al risarcimento dei danni,

quantificati in Euro 3.000,00, per il mancato utilizzo dell'affidamento, in Euro 10.000,00, per il pregiudizio derivante dalla revoca delle autorizzazioni di addebito diretto, ed in Euro 10.000,00, a titolo di ristoro per il danno all'immagine subito.

Chiedendo, con le proprie controdeduzioni, il rigetto del ricorso, la Resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità delle domande risarcitorie formulate dalla controparte, in quanto proposte per la prima volta soltanto con il ricorso e non precedute da un previo reclamo.

Nel merito, la Ricorrente chiarisce che l'otto gennaio 2025 le è stato notificato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale a carico del Ricorrente. A tale data, il rapporto — che presentava un utilizzo dell'affidamento per Euro 397,46 a fronte di un fido di Euro 3.000,00 — era già limitato nella propria operatività a causa del mancato aggiornamento del questionario di adeguata verifica previsto dalla normativa antiriciclaggio. La Resistente precisa che la dicitura negativa circa la sussistenza di blocchi, riportata nel verbale di esecuzione del sequestro, si riferiva esclusivamente all'impossibilità tecnica di vincolare somme a favore dell'Autorità Giudiziaria stante il saldo contabile negativo del conto.

Inoltre, la Resistente difende la legittimità del proprio operato, specificando che la pendenza di una misura cautelare reale impone alla banca precisi obblighi di monitoraggio e controllo sulla movimentazione del rapporto, ivi compresa l'inibizione del c.d. *remote banking* e la valutazione sulla permanenza dell'affidamento. In caso di accrediti, invece, viene realizzato un breve sblocco del conto corrente per dare esecuzione all'operazione, con contestuale informativa all'Autorità Giudiziaria; quando invece pervengano addebiti antecedenti al sequestro, essi rimangono sospesi fino a diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

In tale contesto, la notifica del decreto di sequestro è stata correttamente ravvisata quale giusta causa di revoca, cui ha fatto seguito la comunicazione del 6 marzo 2025 con contestuale richiesta di immediato rientro. La Resistente, invece, sul punto della supposta mancata informativa al Ricorrente alla data del sequestro, ritiene che essa non fosse di sua competenza: essa deve eseguire la misura, mentre tutte le attività comunicative (connesse alla trasmissione dei relativi provvedimenti) spettano all'Autorità Giudiziaria. Appositi chiarimenti sarebbero, comunque, stati forniti l'otto aprile 2025.

Viene parimenti rigettata la tesi secondo cui il sequestro avrebbe impedito il ripianamento dello scoperto: non sarebbe altrimenti stato richiesto il rientro immediato dell'esposizione debitoria (previa, comunque, informativa alla e autorizzazione della Autorità Giudiziaria), mediante accrediti che sarebbero, comunque, caduti nel perimetro del sequestro.

Con riferimento al provvedimento di dissequestro del 17 aprile 2025, la Resistente osserva di non aver ancora ricevuto la necessaria notifica formale da parte dell'Autorità Giudiziaria per procedere allo svincolo. Infine, la Resistente rivendica la piena legittimità dell'attività di recupero crediti, avente a oggetto sia gli interessi maturati nel 2024 ed esigibili al 1° marzo 2025, sia il saldo debitorio residuo, ribadendo che la richiesta di pagamento implicava la possibilità per il Ricorrente di effettuare versamenti presso la filiale e concludendo per il rigetto del ricorso stante l'assenza di prova in ordine ai danni lamentati.

Le Parti si sono ritualmente scambiate repliche e controrepliche.

Nelle repliche, il Ricorrente ha contestato la posizione della Resistente. Infatti, sostiene il Ricorrente che il conto corrente non fosse bloccato alla data del sequestro: il questionario antiriciclaggio la cui mancata compilazione avrebbe limitato l'operatività del conto gli sarebbe pervenuto soltanto in forma di avviso di mancata consegna della relativa raccomandata (del 10 marzo 2025), il 21 marzo 2025. Circostanza, questa, corroborata anche dalle deduzioni della Resistente sull'esistenza di un saldo negativo sul conto corrente.

Deduce inoltre, il Ricorrente, che la Resistente non si sarebbe conformata al disposto del decreto di sequestro, che non prevedeva il blocco del conto corrente e dei fidi, ma delle sole giacenze. Contesta altresì la qualifica della notificazione di un decreto di sequestro preventivo siccome giusta causa di recesso da un rapporto, quantomeno prima del suo eventuale riesame; illegittima, sul punto, sarebbe

anche la motivazione fondata sul deterioramento del merito creditizio del Ricorrente, non adeguatamente circostanziato e di fatto non menzionato nelle controdeduzioni della Resistente.

Deduce che la Resistente non avrebbe dato modo di procedere ai versamenti necessari al ripianamento dello scoperto richiestogli e che, con un saldo negativo, gli accrediti successivi al sequestro non sarebbero potuti rientrare nel relativo perimetro. È poi contestata dal Ricorrente la tesi della controparte circa la ripristinabilità dell'operatività del conto soltanto dopo la formale comunicazione del dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria (non essendo stato, invero, disposto alcun vincolo sulle somme di danaro). Il provvedimento sarebbe comunque stato trasmesso dal Ricorrente alla Resistente, senza esito alcuno. Inoltre, viene dedotta la contraddittorietà dell'argomento per il quale il rientro dallo scoperto sarebbe stato possibile nonostante il blocco del conto corrente.

Da ultimo, il Ricorrente evidenzia come un diverso istituto di credito, destinatario di misure non dissimili da quelle che coinvolgono la Resistente, si sarebbe limitato al blocco delle giacenze, consentendo la regolare operatività del conto corrente e dell'apertura di credito annessa.

Nelle controrepliche, la Resistente ha difeso le proprie spiegazioni fornite in sede di controdeduzioni (tanto in tema di modalità di blocco dell'operatività del conto quanto riguardo alla comunicazione antiriciclaggio, che sarebbe stata inviata il 10 marzo 2025 a seguito di un blocco automatico del dicembre 2025, proprio al fine di rimuoverlo, nonché in materia di legittimità della propria revoca per giusta causa), precisando l'irrelevanza ai fini di questo procedimento delle prassi operative di altri istituti di credito (che possono dipendere da una varietà di fattori tali da renderle un paragone non rilevante). Non sarebbe poi rispondente a realtà l'asserto del Ricorrente circa i propri tentativi di ripianare la propria posizione (e i connessi addebiti formulati a proprio carico di non averlo permesso).

La Resistente ritiene poi insindacabili, siccome scelte di natura gestoria, le proprie decisioni in ordine alla concessione e alla revoca dei fidi.

Da ultimo, il 1° ottobre 2025, la Resistente avrebbe ricevuto dall'Autorità Giudiziaria una comunicazione formale che ha consentito la rimozione dei blocchi operativi sul conto. Il suo tenore testuale, peraltro, corroborerebbe i suoi argomenti.

Questo, dunque, Collegio ha richiesto alle Parti copia dell'atto di sequestro notificato. Entrambe le Parti hanno provveduto al deposito di documenti pertinenti.

DIRITTO

Al fine di pronunciare sul ricorso, occorre procedere per gradi.

In punto di fatto, la disponibilità di documenti concernenti il sequestro del conto del Ricorrente permette di notare come all'atto dell'esecuzione del provvedimento il relativo saldo fosse negativo dal punto di vista contabile, mentre quello disponibile, connesso al fido, era positivo.

Procedendo per ordine alla trattazione delle singole questioni, non pregevole è la doglianza relativa alla supposta necessità di un preavviso per procedere alla revoca dei rapporti bancari in forza di un provvedimento di sequestro. Del resto, questa misura cautelare penale è attuata, sì, dall'istituto di credito richiesto, ma sulla base di un ordine dell'Autorità Giudiziaria, che peraltro deve essere sollecitamente attuato. La banca, in questo, non ha poteri di scelta, ma è un mero mezzo esecutivo di una decisione giudiziaria di natura cautelare: è quindi l'Autorità Giudiziaria a dover provvedere a fornire le relative informazioni ed a eseguire le notificazioni secondo le forme e nei tempi previsti dalla legge processuale penale.

In questo senso, *«l'obbligo informativo a carico della banca non può estendersi alle comunicazioni di circostanze incidenti sulla gestione del conto corrente bancario per le quali è prevista una particolare e qualificata disciplina finalizzata, appunto, a garantire la conoscenza delle stesse. Il sequestro è un atto che entra nella sfera di conoscenza dell'interessato secondo la specifica procedura descritta dagli artt. 365, 366, c.p.p. Non può, quindi, configurarsi in capo all'istituto di credito-terzo destinatario del provvedimento di sequestro (ex art. 255 c.p.c.) un onere informativo a favore del cliente dell'avvenuto*

sequestro, atteso che la comunicazione dello stesso è, nel rispetto del diritto di difesa, rimesso ad altri organi» (Trib. Roma, 30 settembre 2012).

Neppure sono pregevoli le doglianze concernenti l'asserita assenza di motivazione del blocco del conto corrente o comunque la relativa contraddittorietà: non spettando alla Resistente eseguire alcuna comunicazione relativa al blocco del conto corrente della Ricorrente, nulla di tutto ciò è censurabile. Inammissibili sono invece le domande relative alle modalità di esecuzione del sequestro e ai suoi limiti. Per costante orientamento, esulano dalla competenza per materia dell'ABF le domande che impongono al Collegio di sindacare le modalità di esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, di natura tanto civile quanto penale, non rientrando tale tipo di controversia nei poteri cognitivi ad esso demandati dalle vigenti *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* della Banca d'Italia.

L'Arbitro può soltanto conoscere della pretesa risarcitoria fondata sull'asserita violazione da parte dell'intermediario delle norme che disciplinano l'esecuzione del rapporto contrattuale, in tal caso la procedura esecutiva ponendosi con mero presupposto di fatto (Collegio di Napoli, decisione n. 4617/2025; Collegio di Milano, decisione n. 2254/2022; Collegio di Palermo, decisione n. 18356/2021; Collegio di Bari, decisioni nn. 10843/2019 e 7706/2022, Collegio di Napoli, decisione n. 7420/24).

A tal riguardo – considerando che per la giurisprudenza il sequestro preventivo che azzeri le disponibilità su un conto corrente non si estende agli accrediti successivi di origine lecita, posteriori all'esecuzione della misura (Cass. Pen., n. 36053/2024) – si rileva l'assenza in specie vincoli di accrediti successivi alla data d'esecuzione del sequestro.

Ferma inoltre l'inammissibilità di un sindacato sulle modalità di esecuzione del sequestro, che si estende per forza di cose anche alle modalità attuative dell'estinzione dello stesso, del tutto legittimo è (per ragioni di simmetria logica) il condizionamento dello svincolo del conto corrente dissequestrato a una formale comunicazione dell'Autorità.

Venendo ora al tema della revoca dell'apertura di credito per giusta causa, essa è giustificata nella missiva della Resistente del 6 marzo 2025 con il deterioramento del merito creditizio del Ricorrente ed è fondata sull'art. 3 del contratto tra le Parti che, in relazione all'apertura di credito a tempo indeterminato, ammette tanto il recesso *ad nutum*, da non motivare e con quindici giorni di preavviso, quanto quello per giusta causa con effetto immediato; disposizione pattizia coerente con l'art. 1845 c.c. e, più in generale, con il principio di libera recedibilità dai rapporti a tempo indeterminato, salvo preavviso, e per giusta causa con effetto immediato (cfr. sul punto Cass., n. 6487/2025 in tema di appalto di servizi e di somministrazione, Cass., n. 18942/2024, in tema di agenzia, Cass., n. 29317/2020, in tema proprio di apertura di credito).

Al riguardo per verificarne la legittimità, i Collegi di questo Arbitro tendono a distinguere tra le fattispecie: *«nel caso in cui ci trovassimo di fronte ad un recesso con effetto immediato, questo Collegio dovrebbe indagare l'adequatezza della motivazione, per valutare la correttezza del comportamento dell'intermediario. Ad esempio, accertare se effettivamente il rapporto avesse presentato andamenti anomali e parte ricorrente avrebbe dovuto produrre adeguata documentazione a sostegno di quanto affermato in ordine alla regolarità della movimentazione in entrata e in uscita. Nel caso invece in cui sia in presenza di un recesso ad nutum diventa irrilevante il motivo del recesso, purché siano rispettati la forma e il termine per esercitarlo»* (Collegio di Torino, decisione n. 13108/2024).

Ebbene, nel caso di specie tutto depone per la qualificazione del recesso della Resistente come recesso immediato per giusta causa, slegato dalla necessità di alcun preavviso, come invece occorre per il recesso *ad nutum* (il quale, a sua volta, non postula alcuna motivazione).

Al riguardo, quindi, occorre valutare l'esistenza di un'idonea motivazione reggente il recesso della Resistente. Questione che occorre risolversi positivamente, attesa la ricezione del provvedimento di sequestro più volte menzionato da parte della Resistente, che certamente giustifica il recesso dal rapporto.

Esemplarmemente, l'ABF ha ritenuto legittimo il recesso da un rapporto bancario laddove un conto corrente sia stato affetto da una misura giudiziaria meno invasiva del sequestro penale, quale il pignoramento presso terzi: proprio in tale caso è stato rammentato come *«in presenza di tale causa legittima, il recesso appare esercitato in conformità alle previsioni contrattuali; quanto alla scelta di revocare un fido o una linea di credito, deve invece richiamarsi il consolidato orientamento dei Collegi territoriali di questo Arbitro, in base al quale essa rientra nella piena discrezionalità dell'intermediario ed è insuscettibile di sindacato, a meno che la condotta in concreto tenuta sia contraria ai canoni generali di buona fede e correttezza nelle relazioni con la clientela (cfr. ex multis Coll. Bari, dec. n. 15299/2022). Non ravvisandosi nel caso di specie alcuna violazione di tali principi, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento»* (Collegio di Bari, decisione n. 3852/2024).

Accertata la legittimità in sé del recesso, che siccome mosso da giusta causa ben ha potuto aver effetto immediato, le sue modalità comunicative devono comunque essere coordinate con le eccezionali circostanze nelle quali esso è avvenuto: la pendenza di un provvedimento giudiziario, del quale deve essere assicurata la solerte attuazione, ben giustifica l'impiego di locuzioni ampie, ma non per questo fuorvianti, che giustifichino la condotta del recedente.

Procedendo oltre, nulla è ad addebitarsi alla Resistente circa il recupero del credito derivante dallo scoperto generato dalla revoca: non risulta invero che fosse impossibile per il Ricorrente effettuare versamenti in accredito per ripagare tale debito.

Nulla essendo, alla luce di quanto esposto, addebitabile alla Ricorrente, deve essere respinta la domanda risarcitoria promossa dal medesimo, evidentemente priva di titolo a fronte di condotte riconosciute siccome legittime nel loro complesso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara inammissibili le domande relative alle modalità di esecuzione del sequestro e ai suoi limiti oggettivi. Respinge nel resto.

IL PRESIDENTE